

I.N.T.
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI ®

*Componente del Tavolo tecnico permanente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Membro del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali)
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto " Percorsi Fiscali " del Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia*

Il Presidente Nazionale

Prot. n. 114 - up / 2008

Roma, 7 marzo 2008

All'INPS – Direzione Centrale delle
Entrate Contributive
Via Ciro il Grande n. 21
00144 ROMA (RM)

Oggetto: Divieto di doppia imposizione contributiva - Sentenze Corte di Cassazione - n. 20886 del 5 ottobre 2007 - n.288 del 10 gennaio 2008 - n. 4676 del 22 febbraio 2008.

Esimio Dr. Luigi Ziccheddu
Direttore Centrale Entrate Contributive,

facendo riferimento alla Sua comunicazione del 04/12/2007 in cui, relativamente alla problematica della doppia imposizione contribuzione (gestione commercianti e gestione separata), evidenziava che l'INPS per rivedere la propria posizione in merito alla suddetta problematica aveva necessità di “ un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito ”, Le comunico che ad oggi sono tre le sentenze della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che ribadiscono il divieto della doppia imposizione contributiva anche nella fattispecie oggetto di questa lettera.

Ritengo che tre speculari Sentenze di Cassazione costituiscano giurisprudenza consolidata e che sia pertanto opportuna un circolare di Codesto Ente, anche per evitare ulteriori contenziosi, in cui si specifichi che i soggetti interessati sono obbligati al versamento contributivo solo nella gestione previdenziale collegata all'attività prevalente.

Ringraziando dell'attenzione e certo di un Suo interessamento in merito, resto a Sua disposizione per ogni occorrenza e con l'occasione mi è gradito inviarLe i miei più cordiali saluti.

(Riccardo Alemanno)